

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1949

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPUGI, DE MARTINO ALBERTO, VOCINO, TROISI, CARONITI,  
TURNATURI, PETRUCCI, DE' COCCI**

*Annunziata il 24 aprile 1951*

### Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pur senza entrare in una disamina della natura delle pensioni è indiscutibile che il trattamento dei pensionati statali è inscindibile da quello dei dipendenti in attività di servizio.

Anche finanziariamente il Tesoro ha sempre di ciò tenuto conto in occasione di provvedimenti riguardanti i funzionari in servizio, valutando sempre preventivamente i riflessi che ne derivano nei riguardi del debito vitalizio.

Solo negli ultimi tempi i trattamenti di attività e di quiescenza sono stati regolati separatamente, in conseguenza soprattutto della circostanza che a partire dalla guerra 1915-18, il trattamento di attività, già costituito dall'unica voce « stipendio », si è andato frantumando in una molteplicità di voci, la maggior parte delle quali dichiarate non pensionabili.

Questa impostazione ha creato per i pensionati statali una situazione di crescente disagio e conseguentemente di continua agitazione, atteso che ogni qual volta si modificano i trattamenti di attività, oltre a determinare una frattura nella perequazione fra nuove e vecchie pensioni, che la legge 29 aprile 1949, n. 221, ha inteso definitivamente sanare, e che occorre quindi ogni volta eliminare, si determina uno squilibrio nel rapporto fra trattamenti di attività e trattamenti di quiescenza.

Ora bisogna riconoscere che lo Stato è teoricamente impegnato a dare al dipendente che va a riposo un'aliquota del trattamento di attività — attualmente commisurata sull'ultimo stipendio, anziché sulla media triennale e fino al limite dei nove decimi — ma in effetti tale aliquota non si mantiene in questa proporzione rispetto al trattamento di attività complessivamente considerato ed il rapporto va sempre più spostandosi a svantaggio dei pensionati ogni qualvolta si ritoccano le parti del trattamento di attività dichiarate non pensionabili.

Il Governo ha cercato di ovviare a questa situazione con la ricordata legge 29 aprile 1949, n. 221, introducendo nella base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio, due nuovi elementi: uno pari al 20 per cento dello stipendio stesso in considerazione degli assegni accessori, l'altro in una maggiorazione fissa di 60.000 lire annue in considerazione della indennità di caro vita.

L'espedito non ha certo risolto il problema perché il 20 per cento non è rispetto al complesso degli assegni accessori nello stesso rapporto in cui si trova la pensione rispetto allo stipendio, e le 60.000 lire annue, anch'esse in un rapporto inferiore rispetto all'indennità di caro vita, non seguono, come è per questa, la situazione familiare.

Peraltro una più radicale riforma del sistema di pensione non può non essere riman-

data alla revisione del sistema del trattamento di attività la quale, come è noto, è legata alla riforma sulla pubblica amministrazione.

Ma intanto occorre dare ai pensionati un minimo di tranquillità assicurandoli con un provvedimento il quale faccia obbligo al Governo, ogni qualvolta viene ritoccato in tutto o in parte il trattamento di attività, di ritoccare nella stessa misura proporzionale il corrispondente elemento della base pensionabile che ad esso corrisponde.

È evidente che quando si pone mano a ritoccare i trattamenti al fine di realizzare un migliore adeguamento fra essi ed il costo della vita, tale motivo vale non solo per i funzionari in servizio, ma anche per quelli a riposo, ed è sostanzialmente tradire ogni principio di giustizia sociale lesinare e ridurre questo adeguamento proprio per i più deboli, che sono più vicini al minimo insopprimibile occorrente per la vita.

A questo principio è fondamentalmente ispirato l'articolo unico della presente proposta di legge il quale non può essere considerato come ipoteca futura sul bilancio dello Stato, quando, come deve essere, il trattamento di quiescenza venga riguardato come inscindibilmente legato a quello di attività per irrefutabili motivi di carattere economico, giuridico e morale.

Motivi di *carattere economico* in quanto variando i trattamenti in ragione delle condizioni economiche generali, le ritenute pensioni oggi versate hanno, tenuto conto del mutato valore monetario, lo stesso valore di quelle versate nel passato in moneta piena o meno svalutata.

Motivi di *carattere giuridico*, in quanto non si giustifica un diverso trattamento a persone

che diedero allo Stato, in rapporto al servizio prestato ed al grado raggiunto, la stessa somma di attività e di responsabilità.

Motivi di *carattere morale*, in quanto lo Stato, al costituirsi del rapporto d'impiego, si obbligò sostanzialmente a fornire al dipendente ed alla sua famiglia i mezzi di sussistenza allorquando non sarebbe stato più in condizioni di assicurarsi un'adeguata sfera di attività economica, o avesse dovuto accettare, per ragioni superiori, la cessazione del rapporto d'impiego prima del tempo normalmente previsto.

La proposta di legge intende poi rimuovere un altro grave inconveniente.

Assicurando sul piano legislativo la perequazione ed un adeguamento costante ed automatico dei trattamenti di quiescenza, si viene ad evitare che, per necessità di procedura legislativa, i riflessi sulle pensioni dei provvedimenti riflettenti i trattamenti di attività, oltre ad assumere carattere di incertezza, giungano a concretarsi con grande ritardo rispetto a questi e perfino, come talvolta è avvenuto, quando tali provvedimenti sono già scontati e sorpassati da una situazione economica generale non ancora del tutto stabilizzata.

In occasione della legge 29 aprile 1949, n. 221, il Parlamento diede prova, senza distinzione di partiti, di sentire il problema dei pensionati.

La pubblica opinione è tuttora favorevole nei riguardi dei pensionati. Il provvedimento di per sé non comporta onere di spesa ed il Parlamento non vorrà certo, nelle sue decisioni, non tenere conto dei motivi di umana sensibilità dei quali è tuttora animata in materia la pubblica opinione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO

A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno essere di ammontare proporzionale e corrispondere, per decorrenza, a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio.